

## **BGer 1A.9/2000 vom 13. Dezember 1999**

Bundesgericht, 1999-12-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1A.9\\_2000](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.9_2000)

FR: TF 1A.9/2000 du 13 décembre 1999

IT: TF 1A.9/2000 del 13 dicembre 1999

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli ( DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a, 125 II 293 consid. 1a, 497 consid. 1a).

a) Il ricorso di diritto amministrativo e il ricorso di diritto pubblico sono legati da una stretta relazione tra loro, si fondano sulla medesima fattispecie e si riferiscono a una stessa e unica decisione. Entrambi i ricorsi tendono d'altra parte all'annullamento della decisione del Gran Consiglio, il ricorso di diritto amministrativo contenendo invero anche una domanda subordinata volta al rinvio degli atti all'autorità cantonale. Si giustifica, in tali circostanze, di trattare i gravami congiuntamente e di pronunciare un unico giudizio ( DTF 122 II 367 consid. 1a, 113 Ia 161 consid. 1, 390 consid. 1).

b) Quando, come in concreto, la parte ricorrente agisca simultaneamente attraverso la via del ricorso di diritto pubblico e attraverso quella del ricorso di diritto amministrativo occorre, in base alla regola della sussidiarietà del ricorso di diritto pubblico enunciata all' art. 84 cpv. 2 OG , esaminare in primo luogo l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo ( DTF 123 II 231 consid. 1, 122 II 373 consid. 1b, 122 I 267 consid. 1a).

c) Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l' art. 5 PA , la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali

d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste negli art. da 99 a 102 OG o nella legislazione speciale ( DTF 125 II 10 consid. 2a, 124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 231 consid. 2, 122 I 328 consid. 1a, 122 II 274 consid. 1, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in gioco la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili ( DTF 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 I 231 consid. 2 e rinvii). Realizzandosi una simile connessione, il Tribunale federale esamina liberamente, nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, se il diritto cantonale sia conforme alle norme superiori federali (cfr. art. 104 lett. a OG ; DTF 123 II 231 consid. 2, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto cantonale e che non presentino alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale ( DTF 125 II 10 consid. 2a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 359 consid. 1a/aa, 121 II 72 consid. 1b).

Le decisioni cantonali di ultima istanza relative a piani di utilizzazione (tra cui possono rientrare progetti stradali, cfr. al riguardo DTF 117 Ib 35 consid. 2, 116 Ib 159 consid. 1a, 112 Ib 164 consid. 1, 409 consid. 1b e c, e DTF 120 Ib 27 consid. 1 in relazione alla LPN;

Adelio Sco -

lari , Commentario, Bellinzona 1996, n. 389 pag. 210 seg.; cfr. pure l'art. 13 della legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983) sono impugnabili, di regola, mediante ricorso di diritto pubblico ( art. 34 cpv. 3 LPT ). Tuttavia, è aperta secondo l' art. 34 cpv. 1 LPT la via del ricorso di

diritto amministrativo contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti le indennità per restrizioni della proprietà ai sensi dell'art. 5 e le autorizzazioni giuste l' art. 24 LPT . Qualora siano contestate disposizioni fondate sul diritto sostanziale della Confederazione, segnatamente sulla protezione dell'ambiente o della natura, contenute nel piano di utilizzazione, o la loro assenza, la giurisprudenza del Tribunale federale considera ancora ammissibile, eccezionalmente, il ricorso di diritto amministrativo: tale rimedio di diritto permette pure di sollevare censure concernenti l'applicazione del diritto sulla pianificazione del territorio, allorché queste ultime norme sono necessariamente in relazione con quelle del diritto sulla protezione della natura e dell'ambiente e quando non sussistano motivi di irricevibilità secondo gli art. 99 e segg. OG, segnatamente secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. c OG. La proponibilità del ricorso di diritto amministrativo è data in particolare quando il piano concerne un progetto concreto e assume quindi il carattere di una decisione ai sensi dell' art. 5 PA ( DTF 123 II 88 consid. 1a, 231 consid. 2, 289 consid. 1b, 121 II 72 consid. 1b; cfr., riguardo al decreto legislativo con cui il Gran Consiglio ticinese approvava, secondo l'ordinamento previgente, la costruzione di una strada, DTF 116 Ib 418 consid. 1a). L'art. 99 cpv. 1 lett. c OG non esclude d'altra parte in via di massima, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il ricorso di diritto amministrativo contro i piani di utilizzazione ai sensi degli art. 14 e segg. LPT ( DTF 123 II 88 consid. 1a/dd e rinvii).

d) Il Comune di Ligornetto non è legittimato, nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, a invocare l'autonomia comunale. Il quesito di sapere se, sempre con riguardo a questo rimedio, esso sia legittimato a proporre le altre censure, in particolare quella attinente all'ap-

plicazione dell' art. 24 LPT , può rimanere aperto ( art. 34 cpv. 2 LPT in relazione con l'art. 103 lett. c OG). Infatti, con giudizio di data odierna il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili ricorsi interposti contro la stessa decisione granconsiliare da proprietari di fondi direttamente coinvolti nel tracciato della prevista strada, e rinviato gli atti all'Autorità cantonale in applicazione dell' art. 98a OG (cause 1A.12/2000 e 1P.32/2000, 1A.20/2000 e 1P.56/2000). In tali circostanze, anche con riferimento ai ricorsi del Comune di Ligornetto, non vi è stato esaurimento delle istanze cantonali sicché gli atti, pure in questo caso, devono essere rinviati all'Autorità cantonale.

aa) L' art. 98a OG fa infatti obbligo ai Cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, in quanto le decisioni di queste ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, evenienza che si avvera riguardo al progetto litigioso. Il Tribunale federale ha ricordato che a partire dal 15 febbraio 1997 (vedi n. 1 cpv. 1 delle disposizioni finali della novella legislativa introducendo l' art. 98a OG ), l' art. 98a OG si applica direttamente: questa norma comporta quindi la competenza di un'autorità giudiziaria cantonale nonostante l'assenza di disposizioni cantonali in merito ( DTF 123 II 231 consid. 7), o quando, come in concreto, la norma transitoria ne faccia astrazione. La vertenza doveva pertanto essere sottoposta, quale ultima istanza cantonale destinata a dirimerla, a un Tribunale nel Cantone: secondo l'art. 13 della legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983, nel tenore modificato il 6 febbraio 1995 e valido dal 15 marzo successivo, i piani generali seguono la procedura prevista per i piani di utilizzazione cantonale, esaminati in ultima istanza ricorsuale dal Tribunale della pianificazione del territorio (art. 49 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23

maggio 1990). In tali circostanze, il ricorso di diritto amministrativo interposto dal Comune contro la decisione del Parlamento è inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali giusta l' art. 98a OG ( DTF 125 I 406 consid. 3a, 123 II 231 consid. 7 pag. 237). Il presente ricorso non può quindi essere esaminato nel merito, non essendo stato utilizzato il rimedio dato e imposto dall' art. 98a cpv. 1 OG , questa norma essendo già direttamente applicabile quando il Parlamento si è pronunciato.

In tali circostanze l'incarto viene inviato all'Autorità giudiziaria cantonale verosimilmente competente in ultima istanza e cioè al Tribunale della pianificazione del territorio, perché si pronunci sulla vertenza (vedi DTF 123 II 231 consid. 8c). Si rileva a questo riguardo che, con la trasmissione dell'incarto alla Corte cantonale, il presente giudizio di irricevibilità non ha come conseguenza di rendere direttamente esecutiva la decisione impugnata presa dal Gran Consiglio ( DTF 123 II 231 consid. 8d pag. 240).

bb) La decisione del Gran Consiglio non indica le possibilità di ricorso. Il principio stabilito all' art. 107 cpv. 3 OG nell'ambito della giurisdizione amministrativa, secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non può cagionare alle parti alcun pregiudizio, ha una portata generale: quando il diritto cantonale lo prevede espressamente (cfr. l'art. 26 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966), l'autorità giudicante ha il dovere di istruire gli interessati sui mezzi legali e, se questa istruzione è errata o incompleta, il ricorrente ha per regola il diritto di prevalersene secondo il principio della buona fede, a meno che l'inesattezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi ( DTF 123 II 231 consid. 8b, 121 II 72 consid. 2a/b, 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid.

2a;

Borghi/Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5 all'art. 26, pag. 133). Quest'ultimo stato di cose non deve ritenersi verificato in concreto, ritenute le particolarità della fattispecie, ove la competenza del Gran Consiglio a decidere quale ultima istanza cantonale poteva essere dedotta da una norma transitoria (l'art. 56a cpv. 1 della citata legge cantonale sulle strade) suscettibile di fuorviante interpretazione.

### **E. 2**

Risulta dai considerandi precedenti che il ricorso di diritto pubblico sarebbe stato esso pure inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali ( art. 86 cpv. 1 OG ; DTF 123 II 231 consid. 9). Non si deve quindi esaminare la censura, formulata in detto ricorso, di violazione dell'autonomia comunale.

### **E. 3**

Si giustifica di non prelevare la tassa di giustizia ( art. 156 cpv. 1 e 2 OG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.